



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da
[REDACTED], [REDACTED], rappresentati e difesi
dall'avvocato Filippo Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo [REDACTED], in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, Questura di [REDACTED], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del decreto prot. N. P-[REDACTED]/L/N/2020/101158 del 30.09.2021 e notificato il
25.10.2021 di rigetto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ex art.
103 co. I D.L. 34/2020;
- nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque,

connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Ufficio Territoriale del Governo di ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espongono gli odierni ricorrenti, in qualità rispettivamente di datore di lavoro e di lavoratore da regolarizzare, di aver presentato in data 23 luglio 2020 istanza in via telematica di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 corredata di tutta la documentazione richiesta ad eccezione dell'idoneità alloggiativa.

In data 16 agosto 2021 la Prefettura, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, comunicava la necessità di presentazione della documentazione a pena di inammissibilità della domanda.

Con provvedimento del 30 settembre 2021 il Prefetto ha respinto l'istanza con la motivazione della mancata presentazione della documentazione richiesta ad integrazione dell'istanza.

Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano il suddetto diniego deducendo unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria, così riassumibile: sarebbe del tutto arbitraria la pretesa del Prefetto di onerare l'istante della ripresentazione della documentazione già inoltrata telematicamente il 23 luglio 2020; l'idoneità alloggiativa non sarebbe stata invece dimostrata in quanto non prevista come requisito per il perfezionamento della procedura emersiva di cui all'art. 103 DL 34/2020, essendo

invero sufficiente la presentazione al momento della stipula del contratto di soggiorno.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di  eccependo l'infondatezza del gravame sia per la mancata presentazione dei documenti richiesti con la comunicazione ex art 10 bis L.241/90 sia comunque per la mancanza dell'idoneità alloggiativa consegnata solo il 9 dicembre 2021 come ammesso dal ricorrente ovvero dopo l'emanazione atto impugnato trattandosi di certificato richiesto ex 5 bis TUI c. 1, punto a).

Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 con ordinanza n. 73/2022 la domanda incidentale cautelare è stata respinta "atteso che alla data di emanazione dell'atto impugnato parte ricorrente non ha fornito tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione necessaria per la definizione del procedimento di emersione".

Con ordinanza n. 2328/2022 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare presentato da parte ricorrente "Ritenuto che appaiono plausibili le circostanze addotte dal ricorrente a giustificazione del ritardo accumulato nel reperire la parte di documenti mancanti, mentre è meritevole di essere approfondito l'ulteriore tema della necessità del certificato di idoneità alloggiativa".

In prossimità della trattazione nel merito della causa parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per la fondatezza della pretesa azionata.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità del decreto del Prefetto di  che ha respinto l'istanza volta alla emersione del ricorrente dal lavoro irregolare (art 103 c. 1, DL 34/2020) a cagione della mancata produzione, nel termine assegnato di 10 gg, di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione e necessaria per la definizione del procedimento.

In particolare l'Amministrazione ha contestato la mancata produzione dell'idoneità alloggiativa quale requisito a suo dire essenziale per l'ammissione alla procedura emersiva ai sensi dell'art. 5 bis c. 1, lett. a) TUI.

2.-Il ricorso è fondato e va accolto.

3.- Giova premettere in punto di fatto che parte ricorrente con l'istanza presentata in via telematica del 23 luglio 2020 aveva già presentato gran parte delle informazioni e della documentazione richiesta se si eccettua proprio l'idoneità alloggiativa, secondo la Prefettura requisito indispensabile per accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, richiamandosi al disposto di cui all'art. 5 bis del Testo unico immigrazione.

Non ritiene il Collegio di poter condividere l'assunto dell'Amministrazione.

Se infatti l'idoneità alloggiativa è pacificamente richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno (*ex multis* T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, 4 giugno 2014, n. 584) non altrettanto è invero previsto nell'ambito della procedura di emersione di cui al citato art 103 comma 1 del D.L.n. 34/2020.

Infatti a ben vedere né l'art 103 della norma primaria né la disciplina secondaria attuativa di cui al D.M. del 27 maggio 2020 prescrivono tale requisito, nell'ambito di una procedura con funzione sanante (*ex plurimis* Cassazione civile sez. I, 13 settembre 2022, n. 26863) i cui requisiti e presupposti rispondono al principio di tassatività e nominatività.

4.- Ne consegue che l'idoneità alloggiativa ben può essere dimostrata ex post in sede di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, come ampiamente argomentato dalla difesa di parte ricorrente, rispondendo ciò pienamente alla "ratio" dell'emersione di garantire un soggiorno legale agli stranieri "meritevoli" già presenti nel territorio italiano in data antecedente l'8 marzo 2020 e da impiegare nelle attività lavorative indicate dalla legge indipendentemente dalle condizioni materiali di vita.

D'altronde seppur in riferimento ad altra procedura di emersione in favore di lavoratori stranieri (art. 1 ter L. 102/99) a conclusione analoga era pervenuta la

giurisprudenza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 maggio 2013, n.1438; T.A.R. Lazio 18 novembre 2013, n. 9856).

Erra dunque l'Amministrazione a voler equiparare la fattispecie di cui all'art. 5 bis TUI in tema di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla procedura di emersione di cui all'art. 103 c. 1 D.L. 34/2020, come detto avente funzione sanante e speciale.

5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto con l'effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità del caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Marco Rinaldi, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO